

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1715

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, RIGHI, ORSENIGO, SANGALLI, ROSSATTINI,
CORSI, RAVASIO, SAVIO, ABETE, AZZOLINI, BASLINI,
ASTORI, FALCIER**

Presentata il 21 maggio 1984

Integrazione alla legge 27 marzo 1952, n. 199,
sull'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ottava legislatura venne presentato al Senato la proposta di legge n. 612, d'iniziativa dei senatori Orlando e altri ed avente per titolo « Modificazioni ed integrazioni alla legge sull'Ordine Cavalleresco al Merito del Lavoro ».

L'iter del provvedimento fu interrotto dallo scioglimento anticipato delle Assemblee legislative.

Nella corrente legislatura — sussistendo le motivazioni che ne ispirano la proposizione — alcuni senatori del gruppo della democrazia cristiana (primo firmatario: Aliverti) hanno ritenuto di ripresentare il progetto di legge, introducendovi soltanto alcune marginali modificazioni ed integrazioni (atto del Senato n. 591).

Nel dividerne le ispirazioni e le finalità, i firmatari della presente proposta di legge, che riproduce *integre* il testo della proposta di legge n. 591 sottoposto al-

l'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama, ritengono opportuno richiamare sin d'ora l'attenzione degli onorevoli colleghi, con l'auspicio che l'iter normativo possa risultare il più spedito possibile, attese le ragioni che sono alla base del provvedimento.

L'Ordine ha un'antica origine, essendo stato istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, allo scopo di premiare coloro che, nel campo della produzione nazionale avessero acquisito, con le loro opere ed iniziative, particolari benemerienze.

L'onorificenza ha sempre avuto, fin dalla sua istituzione, un alto prestigio.

L'Ordine fu sempre rispettato dai vari governi finché non fu costretto a sospendere ogni attività in concomitanza con gli eventi bellici.

Sucessivamente il mutamento della forma istituzionale dello Stato non incise sulla validità sostanziale della onorificen-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

za e sui valori che ne erano alla base, tanto che la decorazione « al Merito del Lavoro » non solo doveva essere mantenuta in vita, ma doveva altresì essere maggiormente messa in rilievo, in considerazione della sua aderenza e coerenza ai principi fondamentali della Costituzione.

Rifacendosi, quindi, a tradizioni antiche e aderendo ai principi attuali, la legge 27 marzo 1952, n. 199, con la quale furono emanate le norme vigenti per la disciplina dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro », ha inteso premiare con l'onorificenza di Cavaliere « al Merito del Lavoro » le attività che si estrinsecano in più complesse forme di impegno, di iniziative, di inventiva, di rischio, quali possono essere quelle dell'imprenditore e del dirigente d'azienda.

L'articolo 2 della legge stabilisce i settori di attività nei quali le persone da insignire si siano rese benemerite (agricoltura, industria, commercio, artigianato, attività creditizie ed assicurative) e specifica i requisiti obiettivi: iniziative volte alla creazione di nuove forme di ricchezza per l'economia nazionale; introduzione di innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; scoperte o invenzioni di grande importanza pratica; organizzazione di importanti complessi industriali; utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; opere intese all'elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici.

Lo stesso articolo 2, al primo comma, consente il conferimento dell'onorificenza esclusivamente a favore dei cittadini italiani.

Questa è una peculiarità dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

Questa limitazione aveva forse una sua ragione d'essere nel momento storico, per tanti versi differente da quello attuale, in cui l'Ordine fu istituito e probabilmente fu mantenuta dal legislatore del 1952 per conservare integre le caratteristiche dell'onorificenza nello spirito (che risulta dai lavori parlamentari) di ricollegamento ideale con la origine dell'onorificenza stessa.

Ma a distanza di più di trent'anni dalla legge di riordinamento è legittimo domandarsi se ragioni di intima coerenza con lo spirito della legge consiglino di convalidare la riscontrata peculiarità, ovvero se motivi di aderenza alle mutate condizioni storiche ed economiche ed esigenze da esse derivanti non spingano, invece, nella direzione di aprire uno spiraglio a questa rigida chiusura. Bisogna accertare, in altri termini, se nell'attuale momento non sia più logico, più coerente, più equo, più utile consentire che l'onorificenza possa essere conferita anche a cittadini stranieri, naturalmente entro limiti obiettivi rigidamente stabiliti.

Verso questa direzione un'eventuale modifica non contrasterebbe con lo spirito e la logica della legge. Questa — come si è detto — vuole premiare, attraverso un riconoscimento diretto alla persona, l'impegno che si estrinseca sul piano oggettivo nelle realizzazioni che concorrono all'accrescimento della ricchezza nazionale ed all'elevazione delle condizioni di vita e di lavoro. In questo senso non appare logico mantenere una linea discriminatamente fondata sulla condizione di cittadinanza, dato che anche cittadini stranieri possono operare in Italia — come in effetti avviene — conseguendo gli stessi obiettivi indicati nell'articolo 2 della legge vigente per il conferimento dell'onorificenza.

Accertato che la proposta modifica non forza lo spirito della legge, ma anzi lo asseconda, bisogna ora vedere se concorrono gli elementi di opportunità, coerenza ed equità cui prima si è accennato.

Intanto è da osservare, in primo luogo, come l'apertura a cittadini stranieri si armonizzi con la tendenza, che va sempre più consolidandosi, almeno per quanto riguarda i Paesi dell'occidente europeo, al superamento delle frontiere: tendenza che ha trovato di recente una concreta realizzazione con le elezioni dirette del Parlamento europeo segnando una tappa storica sulla strada dell'unificazione politica dell'Europa, oltre che della integrazione economica.

Ma, oltre ad armonizzarsi con questo fatto storico, la modifica trova soprattutto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to la sua giustificazione in una esigenza di adesione ad una realtà di vaste proporzioni segnata dal volume degli investimenti operati in Italia da cittadini stranieri e nelle realizzazioni che sono frutto della iniziativa di questi cittadini.

Non va sottaciuta l'importanza di questi investimenti e di queste realizzazioni in un Paese, quale è il nostro, che si trova a dover affrontare ricorrenti crisi economiche e che, data la sua caratteristica di economia di trasformazione, deve avere una naturale vocazione all'apertura verso l'esterno.

È naturale che, per mantenersi nello spirito della legge, debbono essere presi in considerazione soltanto gli investimenti diretti, quegli investimenti, cioè, in cui alla partecipazione estera al capitale di una impresa si accompagna un'effettiva partecipazione alla gestione dell'impresa stessa. In concreto verrebbero presi in considerazione gli investimenti produttivi cui fa riferimento l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 43 (disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia), che prevede appunto l'investimento di capitale estero « nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti ».

Secondo dati della Banca d'Italia, espressi in valori correnti in ciascun anno di riferimento, gli investimenti esteri nel nostro Paese, al netto dei disinvestimenti, hanno avuto nel periodo 1971-82 il seguente andamento:

1971: 3.324 (miliardi); 1972: 364;
1973: 366; 1974: 393; 1975: 412; 1976:
77; 1977: 1.200; 1978: 433; 1979: 300;
1980: 503; 1981: 1.303; 1982: 860.

Peraltro, i dati sopra riportati non tengono conto dei cospicui reinvestimenti effettuati da parte delle aziende dei propri utili conseguiti nel tempo.

Nel 1981 le imprese a capitale completamente straniero o con *partner* italiano presenti nel nostro paese erano 820 e davano lavoro a 424 mila persone su un totale di circa tre milioni e mezzo di addetti, vale a dire poco più del 12 per cento. (In tal senso Salvatore Tropea su *La Repubblica* del 4 marzo 1984, pag. 38).

Sulla base di questi elementi la proposta modifica appare improntata, altresì, a criteri di giustizia e di equità, in quanto consentirebbe di dare un riconoscimento formale a quanti — a prescindere dallo *status* di cittadini — abbiano concretamente operato alla realtà economica italiana e con il loro impegno abbiano conseguito proprio quei risultati che danno titolo al conferimento all'onorificenza.

Sulla base di queste motivazioni, si propone nuovamente di modificare la legge 27 marzo 1952, n. 199, nel senso di consentire che l'onorificenza di Cavaliere « al Merito del Lavoro » possa essere conferita anche a cittadini stranieri che, avendo effettuato investimenti produttivi in Italia o che ne abbiano estesa la produzione, contribuendo anche all'espansione delle esportazioni, possano far valere in loro favore i requisiti stabiliti nell'articolo 2 della legge stessa.

Per armonizzare questa modifica con lo spirito e la lettera della legge — che esaltano l'onorificenza attraverso anche la limitazione del numero degli insigniti — l'apertura ai cittadini stranieri si propone in termini molto ristretti.

Più precisamente si propone di conferire — in aggiunta alle normali 25 onorificenze annuali — fino ad un massimo di tre onorificenze a cittadini stranieri se e quando ne ricorrano le condizioni, prescindendo, quindi, da scadenze necessariamente annuali.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è aggiunto il seguente:

« La decorazione dell'Ordine al merito del Lavoro può altresì essere conferita — fino al massimo di tre onorificenze e secondo le modalità ed i limiti di cui al successivo articolo 5, come modificato dalla legge 15 novembre 1952, n. 1793 — a cittadini stranieri che abbiano effettuato in Italia investimenti diretti di capitali esteri o che abbiano esteso la produzione anche con reinvestimenti degli utili, acquisendo alcune delle benemerenze di cui al primo comma ».